

Linee Guida operative dell'Accordo tecnico per soggetti ospitanti

ACCORDO TECNICO FORMAZIONE – PRECISAZIONI PER I SOGGETTI OSPITANTI IN OCCASIONE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO/PCTO

Di seguito si forniscono precisazioni in riferimento ai compiti previsti per i soggetti ospitanti in relazione alle indicazioni contenute nell'Accordo tecnico concernente la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro da erogare a cura delle Scuole agli studenti, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008, dell'Accordo CSR 21/12/2011, del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL] e della L. n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione, con modifiche, del DL n. 48 del 4 maggio 2023 relativamente agli obblighi previsti per istituzioni scolastiche ed enti ospitanti impegnati nei PCTO.

Si precisa inoltre che, tenuto conto dei lavori in corso a livello nazionale sul tema della salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito dei PCTO, si è ritenuto opportuno revisionare le precedenti linee guida.

Le procedure delineate sono finalizzate all'applicazione della citata L. n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione, con modifiche, del DL n. 48 del 4 maggio 2023, che prevede, all'art.17, comma 4, in aggiunta al comma 1 della L. 145/2018, che “le imprese / soggetti ospitanti integrino il proprio documento di valutazione dei rischi” – *qualora tenuti a redigerlo* – “con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile ad identificare gli studenti”. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica [cfr. Allegato H all'Accordo tecnico] ed è allegata alla Convenzione.

Al fine di garantire un'adeguata formazione / informazione in materia di salute e sicurezza agli studenti impegnati nei percorsi di tirocinio curricolare esterno e di prevenire ogni rischio connesso alle mansioni svolte in occasione dei PCTO, in linea con lo spirito e gli obiettivi della citata L. n. 85/2023 anche i soggetti ospitanti non tenuti a redigere il documento di valutazione dei rischi devono compilare un documento sostitutivo [cfr. Allegato H all'Accordo tecnico], allegato alla Convenzione sottoscritta, nel quale siano specificati:

- le mansioni ed i compiti a cui saranno adibiti gli studenti, coerenti con il profilo di uscita dell'indirizzo di studi da loro frequentati e con quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta;
- l'analisi dei possibili rischi e delle relative misure di prevenzione da adottare durante il tirocinio curricolare esterno;
- le informazioni effettuate a favore dello studente nel momento del suo inserimento negli ambienti del soggetto ospitante dove svolgerà il PCTO;
- l'attività di addestramento e contestualizzazione effettuata a favore dello studente, obbligatoria per lo svolgimento delle mansioni assegnate [vedi oltre].

Da svolgere prima dell'inizio dell'esperienza ed all'atto di ingresso dello studente presso il soggetto ospitante

Prima dell'inizio dell'esperienza presso il soggetto ospitante, quest'ultimo acquisisce l'attestazione da parte della Scuola dell'avvenuta formazione generale; quindi, confronta i rischi della formazione specifica [allegato C dell'Accordo tecnico], trattati a scuola e indicati nel Libretto formativo [allegato F] trasmesso precedentemente dall'istituzione scolastica, con quelli indicati nel proprio documento di valutazione dei rischi – ed in ogni caso, anche qualora non sia tenuto a redigerlo, con

quanto dichiarato nel documento sostitutivo sopra citato ed illustrato –, rivolgendo particolare attenzione a quelli connessi alle attività che verranno svolte dallo studente presso il soggetto ospitante, coerenti con quanto previsto nella Convenzione stipulata e sottoscritta.

La formazione specifica svolta a Scuola si considera perciò obbligatoria, necessaria e propedeutica a quella erogata dal soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante, quindi, procede - in avvio del percorso di PCTO dell'allievo – all'integrazione della formazione sui rischi specifici nel rispetto delle durate, dei contenuti e delle modalità stabilite dall'Accordo CSR 21/12/2011, coerentemente con la valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate allo studente contenuta nella scheda integrativa al DVR – o sostitutiva dello stesso -, al fine di assicurargli un'adeguata conoscenza dei rischi concreti presenti nel contesto nel quale si svolgerà la sua esperienza di tirocinio curricolare esterno.

Il soggetto ospitante documenta tale formazione integrativa sui rischi specifici attraverso il Libretto personale di attestazione della formazione erogata [cfr. **allegato G** dell'Accordo tecnico].

Il soggetto ospitante, successivamente, effettua l'attività di informazione e di contestualizzazione (*) della formazione ricevuta dallo studente nei termini indicati nelle presenti Linee Guida, redigendo attestazione documentale in cui riportare i contenuti oggetto di informazione e contestualizzazione [cfr. **allegato H** dell'Accordo tecnico].

INDICAZIONI GENERALI PER IL SOGGETTO OSPITANTE

A completamento delle indicazioni riferite alla formazione, si rammenta che l'attivazione di un'esperienza di alternanza scuola-lavoro / PCTO comporta per i soggetti ospitanti l'obbligo di mettere in campo tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica degli studenti, che sono considerati a tutti gli effetti "lavoratori" ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 81/08.

In particolare, si rammenta l'obbligo per il soggetto ospitante di:

- integrare la valutazione dei rischi con quella riferita all'esperienza di alternanza – PCTO (**) prima dell'attivazione del percorso formativo, come confermato esplicitamente dalla L. n. 85 del 3 luglio 2023 di conversione, con modifiche, del DL n. 48 del 4 maggio 2023;
- tenere conto che gli obblighi di formazione generale e specifica ricadono sul soggetto ospitante: potrà essere svolta solo la formazione specifica - nei termini e secondo le procedure illustrate precedentemente - laddove lo studente, per il tramite della scuola, dimostri il possesso di valido attestato di formazione generale ai sensi del art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Acc. Stato Regioni 21/12/2011;
- provvedere a svolgere l'opportuna attività di addestramento se necessaria, in funzione dell'attività che verrà svolta e della relativa valutazione dei rischi, (rif. art. 37 co. 5 D. lgs. 81/2008);
- provvedere a svolgere l'attività di informazione stabilita dall'art. 36 D. Lgs. 81/2008;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria in base alla valutazione dei rischi non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio d'idoneità (art 18 comma 1 lettera bb) (d.lgs 81/08);
- provvedere a fornire i DPI e connessa formazione/addestramento ove previsti, allorché l'attività svolta dall'allievo li preveda;
- provvedere a nominare un tutor aziendale.

Note

(*) L'attività di contestualizzazione consiste, in particolare, nella spiegazione allo studente di come si concretizzano e sono gestiti, presso il soggetto ospitante, i rischi trattati a scuola ed a cui lo studente è esposto, con l'indicazione specifica delle misure attuate, e da rispettare, ai fini della tutela dell'integrità psico-fisica dello studente e di tutti i lavoratori presenti presso il soggetto ospitante. L'attività di contestualizzazione può

essere svolta dal tutor aziendale, dal RSPP o da altro soggetto competente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere oggetto di specifica attestazione documentale da conservare [cfr. **allegato H** dell'Accordo tecnico]; non è prevista una durata minima dell'intervento di contestualizzazione, dovendo essa essere determinata e svolta in base alla tipologia dell'attività da affrontare da parte dello studente, parametrata alla tipologia di luogo di lavoro ove egli si troverà ad operare.

(**) Devono ritenersi escluse dal progetto formativo concordato tra scuola e soggetto ospitante, tutte le attività che comportano l'esposizione degli studenti ai seguenti rischi: rischi chimici, rischi cancerogeni, rischi biologici classe 2.

BOSMA